

*Ministero della Sanità*

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE - UFFICIO IX

DECRETO 28 DICEMBRE 1998

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale "FABRIZIA" in comune di Fabrizia (Vibo Valentia) al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda in data 12 febbraio 1998 con la quale la Ditta Latassa Giacomo con sede a Fabrizia, Via Barco n°27 ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata FABRIZIA che sgorga dalle sorgenti Pozzo Basso-Passo dell'Abate e Pozzo Alto-Serricella nell'ambito della concessione mineraria denominata Fabrizia sita nel comune di Fabrizia (Vibo Valentia)- località Pantano, al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

ESAMINATA la documentazione allegata alla domanda;

VISTO il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

VISTO il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

VISTO il decreto legislativo 25.1.1992, n.105;

VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

VISTO il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

VISTO il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 17 giugno 1998, favorevole a condizione che venissero acquisite analisi chimiche recenti dei due pozzi e dell'eventuale miscela;

VISTE le analisi chimiche effettuate dall'Azienda Sanitaria n.4 - Presidio Multizonale di Prevenzione - Settore Chimico della Regione Calabria su campioni di acqua prelevati rispettivamente dal Pozzo Basso e dal Pozzo Alto in data 9 settembre 1998;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

D E C R E T A :

Art.1 - E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata "FABRIZIA" che sgorga dalle sorgenti Pozzo Basso-Passo dell'Abate e Pozzo Alto-Serricella nell'ambito della concessione mineraria denominata Fabrizia sita nel comune di Fabrizia (Vibo Valentia)- località Pantano.

Art.2 - Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: "Può avere effetti diuretici e ipouricemizzanti".

Art.3 - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art.4 - Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/92.

Roma, li 28 DIC. 1998

IL DIRIGENTE
(Ing. Umberto Vescovi)